



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Settore Personale Tecnico e Amministrativo

Prot. n. 90714 del 06.10.2020 Allegati //

Anno 2019 tit. VII cl. 11 fasc. 5.2

Al Personale tecnico-amministrativo

e p.c. Alle OO.SS. e RSU di Ateneo

LORO SEDI

OGGETTO: Congedo Covid-19 per quarantena dei figli in favore dei lavoratori dipendenti - ex art. 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 - Indicazioni per il personale.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 223 del 08.09.2020, è stato pubblicato il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

L’articolo 5 del predetto decreto prevede, a favore dei genitori lavoratori dipendenti la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a questa, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può fruire di un congedo straordinario retribuito al 50% da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio.

Tali benefici potranno essere riconosciuti per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

Si potrà richiedere il congedo alle seguenti condizioni:

- impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile;
- età del figlio non superiore a 14 anni;
- convivenza del genitore richiedente col figlio per tutto il periodo di congedo richiesto;
- provvedimento di messa in quarantena rilasciato dalla ASL competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Settore Personale Tecnico e Amministrativo

- non trovarsi in situazioni di incompatibilità tra il congedo per quarantena scolastica e altre tipologie di assenza dell'altro genitore, anch'esso convivente con il figlio per cui si richiede il congedo stesso.

A tale ultimo riguardo elenchiamo i seguenti casi:

- a) il congedo non può essere fruito, per lo stesso figlio e per gli stessi giorni, da entrambi i genitori conviventi;
- b) il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione, per lo stesso figlio e per gli stessi giorni, del congedo parentale da parte dell'altro genitore convivente con il minore;
- c) il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione, per lo stesso figlio e per gli stessi giorni, con la fruizione dei riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 41 del D.Lgs. 151/2001 (cd. riposi per allattamento) da parte dell'altro genitore convivente;
- d) il congedo non può essere fruito se l'altro genitore convivente sia disoccupato o comunque non svolge attività lavorativa o percepisca strumenti a sostegno del reddito;
- e) il congedo è incompatibile con la prestazione lavorativa in modalità agile del genitore richiedente o dell'altro genitore convivente;
- f) il congedo è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente che effettua la prestazione lavorativa in regime di part-time.

Il dipendente che intende fruire del congedo deve compilare, in ogni sua parte, l'allegato modulo, avendo cura di farlo sottoscrivere per presa visione dal proprio responsabile.

Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati gli estremi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

L'Aquila, 06.10.2020

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (dott. Pietro DI BENEDETTO)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.